

Tribunale di Ascoli Piceno – Sezione penale – Sentenza 1° luglio 2021 n. 366

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DI ASCOLI PICENO

(Artt. 544 e seg c.p.p.)

Innanzi al Tribunale di Ascoli Piceno, in composizione monocratica in persona del Giudice dr. Claudia Di Valerio, alla pubblica udienza del 3/5/21 ha pronunciato e pubblicato mediante lettura del dispositivo la seguente

SENTENZA

nei confronti di

- (...) n. il (...) a U. (U.)

res: C. D. T. via L. 39

FORO DI FERMO

IMPUTATA

A)- del reato p. e p. dall'art. 591 c.p. perché in qualità di moglie abbandonava l'anziano marito (...) incapace di provvedere a se stesso e di cui doveva avere cura.

B)- del reato p. e p. dall'art. 570 c.p. perché in qualità di moglie si allontanava dal tetto familiare disinteressandosi dell'anziano marito (...) sotto il profilo assistenziale, pur versando, lo stesso, in un palese stato di bisogno.

C)- del reato p. e p. dall'art. 646 c.p. perché al fine di procurarsi un profitto si appropriava del mobilio presente all'interno dell'abitazione sita in Colli del Tronto in via (...) di cui la predetta aveva la disponibilità in quanto tale dimora era stata condivisa, tempo addietro, con il marito (...).

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

I - Con decreto del 29.5.2020 (...) veniva citata a giudizio per rispondere dei reati trascritti in epigrafe.

All'udienza del 14.12.2020, presente l'imputata, si chiedeva procedersi a giudizio abbreviato condizionato a produzione documentale; ammesso il rito come da richiesta, il Pubblico Ministero produceva il proprio fascicolo. Seguiva l'udienza del 3.5.2021 in cui, sulle conclusioni delle parti come da verbale e memoria depositata dal difensore, il Tribunale pronunciava sentenza mediante lettura del dispositivo, riservando il deposito della motivazione nel termine di giorni sessanta.

2 - Il presente giudizio trae le mosse dalla denuncia-querela sporta dall'anziano (...), nato il 26.1.1924, il quale ha riferito di aver conosciuto nel 2012, quando era già vedovo e solo, l'odierna imputata, all'epoca sua vicina di casa, e di aver iniziato a frequentarla; dopo un anno, la donna gli proponeva il matrimonio e l'uomo, per evitare di trascorrere in solitudine gli ultimi anni di vita, acconsentiva, tanto che l'unione veniva celebrata nell'anno 2013. In relazione all'andamento della vita coniugale, il (...) ha riferito che la moglie, subito dopo le nozze, ricavava per sé una camera da letto separata; che inoltre ella lo lasciava spesso solo in casa - pur non essendo in grado il (...) di uscire da solo o di provvedere autonomamente alle sue esigenze personali - e gestiva in via esclusiva la pensione del marito.

Il (...) ha dichiarato, poi, che, in data 1.11.2019, alzatosi, trovava un biglietto della moglie e, visto che la donna non faceva rientro a casa, chiedeva aiuto al vicino di casa, tale (...), che lo ospitava presso la sua abitazione. Dopo due giorni senza avere notizie della (...), il (...) chiedeva l'intervento delle forze dell'ordine, che accedevano all'appartamento del (...) e constatavano che non vi era denaro né provviste (cfr. verbale ricezione denuncia-querela di (...) del 6.11.2019).

Quanto a tale intervento, vi è in atti l'annotazione di P.G. redatta dai Carabinieri del NORM di Ascoli Piceno in data 4.11.2019, dalla quale si desume che il (...) si trovava, in buone condizioni di salute e capace di intendere e volere, presso l'appartamento di (...), e riferiva agli operanti di quanto perpetrato dalla moglie. Inoltre gli operanti apprendevano che la moglie del (...), tale (...), aveva concordato con l'imputata di vigilare sull'anziano durante l'assenza della donna, ma aveva appreso della partenza della (...) soltanto allorquando la donna si era già allontanata, senza avvisarla e senza lasciarle il denaro necessario a sopperire alle esigenze del (...).

Sul punto, (...), escusso a sommarie informazioni in data 7.11.2019, ha riferito che, circa un mese prima, l'imputata comunicava la sua intenzione di recarsi, per il mese successivo, in Ucraina e chiedeva alla famiglia del (...) di badare al (...); l'uomo le rispondeva che ne avrebbero riparlato all'approssimarsi della partenza. Nondimeno, in data 3.11.2019, alle ore 15,00 circa, udiva l'anziano signore gridare chiedendo aiuto e, poiché questi non apriva la porta nonostante le scampanellate, il (...) faceva ingresso nell'appartamento, servendosi di una copia delle chiavi già consegnatagli, tempo prima, dalla (...). Trovava quindi il (...) solo, sdraiato sul letto e piangente e dal medesimo apprendeva che la moglie era andata via di casa. Contattata la (...), quest'ultima rispondeva che si era recata in Ucraina (cfr. verbale di s.i.t. (...) del 7.11.2019).

Dalla annotazione di Polizia Giudiziaria del 7.12.2019, poi, risulta che, in quella data, gli operanti, intervenuti per la segnalazione di una lite, trovavano l'imputata nell'appartamento da lei già occupato insieme al marito, il quale invece era rimasto ospite della famiglia (...). La donna, inoltre, esibiva agli operanti un foglio manoscritto attestante l'accordo intercorso con la famiglia (...), con cui quest'ultima si impegnava ad assistere il (...) durante la sua assenza.

Successivamente, (...) ha sporto ulteriore querela nei confronti della moglie, lamentando che, all'inizio del mese di novembre 2019, la donna "svuotava" il suo conto corrente, lasciandolo privo di denaro e cibo, tanto da indurlo a revocare la delega sul conto corrente in favore della stessa e a chiedere l'annullamento delle carte postamat associate al conto. Lamentava inoltre che la donna provvedeva a vendere o comunque a mettere in vendita tutti gli arredi da lui acquistati a corredo della casa familiare, nonché gli effetti personali dello stesso (...) (cfr. verbale di ratifica di querela del 17.1.2020 e querela allegata).

3 - Sulla scorta di tale compendio probatorio, ritiene il decidente di dover pervenire, innanzitutto, ad una pronuncia assolutoria in relazione al capo C), nella sussistenza della causa di non punibilità di cui all'art. 649 c.p. Invero, il reato di cui all'art. 646 c.p. contestato all'imputata vede come persona offesa il coniuge di questa (...), con il quale il vincolo matrimoniale, all'epoca del fatto, era pienamente sussistente, non essendo intervenuta separazione legale. Consta infatti che, dal rientro della (...) dall'Ucraina, la convivenza non si era ristabilita, posto che il (...) era rimasto ospite della famiglia (...) e mai aveva fatto rientro nella casa familiare; nondimeno, ciò non esclude l'applicabilità della causa di non punibilità in questione, che viene meno, per espressa previsione normativa, soltanto nel caso di cui i coniugi siano legalmente separati, con irrilevanza della separazione di fatto.

Deve quindi darsi applicazione alla scusante di cui all'art. 649 .p., che trova la sua ratio nella protezione dell'unità familiare, da ritenersi prevalente sia sull'interesse del singolo a vedere tutelato il patrimonio, sia sull'interesse statale a vedere affermata la propria autorità in materia penale. Invero, il legislatore ha inteso evitare di dare seguito a istanze punitive potenzialmente disgreganti dell'unità familiare, con la conseguenza che i fatti cui la norma si applica, se posti in essere nei confronti dei congiunti, pur restando tipici e colpevoli, non danno luogo ad applicazione della sanzione penale.

4 - Ad analogo esito liberatorio si giunge, poi, in relazione al reato sub B), relativo - stando alla enunciazione testuale dell'imputazione - alla condotta di abbandono del domicilio domestico descritta dall'art. 570, comma 1 c.p. Si contesta infatti alla (...) di essersi allontanata dal tetto familiare, disinteressandosi dell'anziano marito sotto il profilo assistenziale, nonostante lo stesso versasse in palese stato di bisogno.

Si tratta di ipotesi delittuosa incentrata sulla sottrazione, da parte del reo, agli obblighi di assistenza derivanti dai vincoli familiari, in violazione del principio solidaristico che permea la famiglia e che si esprime non solo in un aspetto economico e materiale, ma anche in un parallelo profilo morale.

Sul punto, l'elaborazione dogmatica ha precisato come il domicilio domestico debba essere inteso nell'ampia accezione di luogo ove si esprime e realizza l'unità sostanziale, prima ancora che formale, della famiglia, sulla considerazione, dunque, non tanto della sola convivenza, ma soprattutto della convergenza dei rapporti in cui il nucleo familiare si sostanzia, che ha assunto nel tempo una diversa effettività via via che venivano modificate le norme del diritto di famiglia che regolano i rapporti fra i coniugi. Difatti, la parità di diritti e doveri riconosciuta ai coniugi - che dovranno, di comune accordo, fissare la residenza di famiglia (art. 144 e.e.) - così come la possibilità per ciascun coniuge di decidere sul proprio domicilio d'affari o di lavoro senza l'assenso dell'altro coniuge (art. 45 e.e.), hanno trasformato l'obbligo di coabitazione in obbligo di garanzia dell'unità sostanziale del nucleo familiare, non più legato esclusivamente ad un contesto di tipo logistico. Deve trattarsi, dunque, di vero e proprio abbandono, e non semplice allontanamento, del domicilio, che acquisterà rilevanza penale solo in quanto sia strumento causale o effettuale (causa o conseguenza) della violazione cosciente e volontaria dell'obbligo giuridico di assicurare la coesione del nucleo familiare. Viceversa, l'abbandono risulterà privo di conseguenze penalmente rilevanti, tutte le volte in cui trovi una causa adeguata che lo giustifichi ovvero allorquando, per il contesto in cui si inserisce, risulti essere privo di capacità offensiva per il bene tutelato da questa disposizione.

Invero, è ormai consolidato in giurisprudenza l'orientamento per cui l'abbandono del domicilio assume rilievo in quanto non sorretto da giusta causa.

La Suprema Corte ha infatti affermato che l'abbandono del domicilio domestico non è punibile di per sé, ma solo in quanto abbia avuto per risultato la violazione degli obblighi di assistenza inerenti alla qualità di coniuge, ed infatti l'art. 570 comma I c.p. riconduce l'abbandono a una delle possibili condotte contrarie all'ordine o alla morale delle famiglie, con la conseguenza che la norma incriminatrice considera connotato da disvalore etico sociale l'allontanamento non in quanto tale, ma solo se è privo di una giusta causa (cfr. Cass. VI, 27 maggio 2013, n. 22912).

Ne deriva che il compito del giudice non può esaurirsi nell'accertamento del fatto storico dell'abbandono, ma comprende necessariamente la ricostruzione della situazione in cui esso si è verificato, onde valutare la presenza di cause di giustificazione, per impossibilità, intollerabilità o estrema penosità della convivenza (cfr. Cass., VI, 14 ottobre 2004, n. 44614). Ebbene, nel caso di specie non si può ritenere integrata la tipicità del reato di cui all'art. 570, comma I c.p., nella forma contestata.

Invero, la (...) non ha abbandonato il domicilio domestico, bensì se ne è allontanata per un periodo di tempo, pari a poco più di un mese, in cui si è recata presso il suo Paese di origine. Risulta infatti, sulla scorta della documentazione prodotta dalla difesa (cfr. biglietto autobus e copia passaporto) che la donna è partita in data 3.11.2019 e ha transitato alla frontiera, all'evidenza rientrando in Italia, in data 5.12.2019; il giorno 7.12.2019, poi, ella era certamente presso la sua abitazione, ove difatti è stata identificata dagli operanti.

Tale essendo la ricostruzione dei fatti, si può ritenere che l'imputata non abbia inteso lasciare irretrattabilmente la casa familiare ed interrompere ogni collegamento con il domicilio, inteso quale centro dell'unità familiare nel senso sopra precisato: si è trattato, viceversa, di un allontanamento meramente temporaneo, motivato dalla necessità di fare rientro nel proprio Paese natale, circostanza del tutto comprensibile attesa l'origine straniera della (...), che, secondo le risultanze documentali ed in particolare i timbri apposti sul passaporto, non faceva ritorno in Ucraina dall'aprile 2016.

Terminato il soggiorno nel Paese di origine, l'imputata è rientrata nella propria abitazione, manifestando in tal modo l'intenzione di proseguire, secondo le normali consuetudini, la vita coniugale.

In tale condotta, non è possibile ravvisare gli estremi dell'abbandono penalmente rilevante, posto che il temporaneo soggiorno all'estero dell'imputata non ha certo minato, per l'accertato ritorno nel domicilio al termine di esso, la coesione del nucleo familiare.

5 - Diversamente è dirsi quanto al reato di cui al capo A).

La contestazione chiama in causa il reato di cui all'art. 591 c.p., che tutela la vita e l'incolumità individuale di persone incapaci di attendervi autonomamente, per l'età, lo stato di salute o altra causa; la disposizione delinea un reato proprio, che presuppone il possesso di determinate qualità o comunque la sussistenza di un peculiare rapporto con la persona offesa, con l'individuazione, in capo al soggetto attivo e nei confronti di quest'ultima, una vera e propria posizione di garanzia, con conseguente obbligo di cura o di custodia.

Pacifico essendo che il reato si appunta in capo al coniuge, in forza del complesso di doveri scaturenti dagli artt. 143 ss. e.e. sul medesimo, in relazione alla condizione di vecchiaia in cui versi

la persona offesa si è affermato che, ai fini della sussistenza del reato in questione, è necessario accertare in concreto, salvo che si tratti di minore di anni quattordici, l'incapacità del soggetto passivo di provvedere a se stesso, con la conseguenza che non vi è presunzione assoluta di incapacità per vecchiaia, la quale non è una condizione patologica ma fisiologica che deve essere accertata concretamente quale possibile causa di inettitudine fisica o mentale all'adeguato controllo di ordinarie situazioni di pericolo per l'incolumità propria. Ne consegue, altresì, che il dovere di cura e di custodia deve essere raccordato con la capacità, ove sussista, di autodeterminazione del soggetto anziano (cfr. Cass., V, 1 giugno 1999, n. 6885).

Tanto premesso in ordine ai presupposti del reato, va considerato che esso è integrato da qualsiasi condotta, attiva od omissiva, contrastante con il dovere giuridico di cura o di custodia, gravante sul soggetto agente, da cui derivi uno stato di pericolo, anche meramente potenziale, per la vita o l'incolumità del soggetto passivo (cfr. Cass., V, 15 giugno 2018, n. 27705; Cass., I, 2 settembre 2015, n. 35814). A tal proposito, ricorre il delitto anche se l'abbandono non sia assoluto e definitivo, ma soltanto relativo e temporaneo, quando la vittima non sia in grado di fronteggiare adeguatamente la necessità di assistenza, emergente dalla situazione concreta, e si è affermato che l'esposizione a pericolo della persona abbandonata può essere anche meramente virtuale e non resta esclusa né dalla temporaneità della condotta determinante l'abbandono, né dalla possibilità di eventuali soccorsi aliunde idonei ad una supplenza vicaria delle attività di custodia e cura facenti capo al soggetto attivo (cfr. Cass., V, 28 marzo 1990, Mancini).

L'elaborazione dottrinale ha chiarito, poi, che, nel caso di trasferimento ad altri degli obblighi di custodia e cura, occorre verificare se la persona delegata abbia prestato un valido consenso a ciò e se essa sia adeguata al loro adempimento. Pertanto, il reato sussiste quando, in tema di assistenza agli anziani o a persone minorate sul piano psichico, l'affidamento sia avvenuto a personale insufficiente e inadoneo.

Quanto all'elemento soggettivo del reato, il dolo del delitto di abbandono di persone minori o incapaci è generico e può assumere la forma del dolo eventuale quando si accerti che l'agente, pur essendosi rappresentato, come conseguenza del proprio comportamento inerte, la concreta possibilità del verificarsi di uno stato di abbandono del soggetto passivo, in grado di determinare un pericolo anche solo potenziale per la vita e l'incolumità fisica di quest'ultimo, persiste nella sua condotta omissiva, accettando il rischio che l'evento si verifichi (cfr. Cass., V, 25 settembre 2017, n. 44013; Cass., II, 8 marzo 2013, n. 10994, secondo la quale il dolo del delitto di cui all'art. 591 c.p. è generico e consiste nella coscienza di abbandonare a sé stesso il soggetto passivo, che non abbia la capacità di provvedere alle proprie esigenze, in una situazione di pericolo per la sua integrità fisica di cui si abbia l'esatta percezione, senza che occorra la sussistenza di un particolare malanimo da parte del reo).

Sono stati indagati altresì i rapporti tra la fattispecie in esame e l'art. 570 c.p. e si è in tal senso chiarito che per la sussistenza del reato di cui all'art. 591 c.p. è necessario che l'agente, avendo già in custodia persona minore degli anni quattordici o incapace di badare a se stessa per infermità fisica o psichica, o dovendone aver cura, l'abbandoni, con la consapevolezza di cagionarne l'esposizione, sia pure temporanea, ad un pericolo virtuale per la sua incolumità, con la conseguenza che oggetto della tutela, a differenza che nell'art. 570 c.p. non è il rispetto dell'obbligo legale di assistenza di per se stesso, bensì il pericolo per l'incolumità fisica, dipendente dal suo inadempimento (cfr. Cass., V, 19 giugno 1995, n. 7003).

6 - In applicazione di tali coordinate ermeneutiche al caso di specie, s1 ha la piena configurabilità del reato contestato al capo A), posto che:

1. la (...) era legata da rapporto di coniugio con (...);

11. (...), all'epoca dei fatti, era novantacinquenne e, secondo quanto dal medesimo affermato in sede di querela, non autosufficiente; risulta inoltre, dalle sommarie informazioni assunte da (...), che egli non usciva mai di casa, oltre al fatto che gli operanti lo hanno trovato, nel corso dell'intervento in data 7.12.2019, seduto su una sedia a rotelle;

m. l'imputata, all'atto della partenza per l'Ucraina, si è allontanata dall'abitazione lasciandovi il marito solo e senza avvisare alcuno, neppure i coniugi (...) con 1 quali aveva pattuito l'impegno a prestare assistenza all'anziano.

Quanto al momento di tale allontanamento, rileva il decidente che, nel verbale di ricezione di denuncia-querela sporta da (...) in data 6.11.2019, il querelante ha dichiarato che, la mattina del 1.11.2019, si alzava, trovava dei biglietti lasciati dalla moglie e, notando che ella non tornava, chiamava il vicino di casa (...). Dall'annotazione di P.G. del 4.11.2019, invece, risulta che, all'atto dell'intervento degli operanti alle ore 19: 10 del 3.11.2019, il (...) dichiarava che la moglie si era allontanata "stamattina"; dal verbale di s.i.t. rese dal (...) emerge che quest'ultimo sentiva il (...) gridare aiuto alle ore 15 :00 del 3.11.2019. Quanto ai documenti in atti, il biglietto dell'autobus per il viaggio in Ucraina reca l'indicazione della partenza alle ore 14:00 del 3.11.2019; dalla lista movimenti del conto corrente di (...), infine, risulta un prelievo allo sportello automatico in data 3.11.2019.

Ebbene, non è possibile individuare con certezza il momento in cui la (...) è uscita di casa in vista della partenza per l'Ucraina; nondimeno, atteso che tale partenza era fissata alle ore 14:00 del 3.11.2019, e considerato che l'autobus muoveva da San Benedetto del Tronto, luogo che la (...) avrebbe dovuto raggiungere dalla sua abitazione m Colli del Tronto, è possibile collocare temporalmente il suo allontanamento dall'abitazione familiare in un arco di tempo che, a ritroso, va dalla mattina del 3.11.2019 alla mattina del 1.11.2019, momento in cui, secondo quanto dal medesimo dichiarato in querela, il (...) si è ritrovato solo nell'abitazione già al risveglio, e dal quale non ha più visto rientrare la moglie. Invero, sulla base del contenuto della querela, non vi sono elementi per escludere che, pur dovendo partire dopo due giorni, l'imputata non abbia fatto ritorno nella casa familiare sin dal 1.11.2019, non essendo viceversa attestata la sua presenza in casa nel lasso di tempo sopra indicato.

E' certo, ad ogni buon conto, che il (...) è rimasto solo nell'abitazione almeno per alcune ore, se non per circa due giorni.

Quanto agli altri elementi di prova relativi alla condotta di abbandono, ritiene il decidente che non vi è ragione di dubitare della genuinità delle dichiarazioni del (...), in ordine alla circostanza che lui stesso e la moglie fossero ignari della partenza dell'imputata. Invero, l'opposta versione, adombrata dalla difesa sin dalla memoria ex art. 415 bis c.p.p., appare stridere con il comportamento del medesimo, il quale ha allertato, la stessa sera del 3.11.2019, le forze dell'ordine ed ha ospitato il (...) in casa. Qualora egli fosse a conoscenza dell'assenza della (...) per essere stato dalla medesima avvisata del fatto che stava partendo per l'Ucraina, non avrebbe certo richiesto l'intervento delle forze dell'ordine, esponendosi in tal modo a facili accuse di inadempimento da parte dell'imputata.

Analogamente, è del tutto verosimile che la moglie del (...), (...), abbia appreso soltanto a fatto avvenuto - come dalla stessa dichiarato agli operanti - dell'allontanamento dell'imputata, atteso che, altrimenti, non si spiegherebbe la condivisione, con il marito, della scelta di chiedere l'intervento della Polizia Giudiziaria.

Quanto allo scritto relativo all'assunzione dell'impegno da parte della (...), è vero che esso è stato esibito dall'imputata agli operanti sin dall'intervento del 7.12.2019; nondimeno, sulla sua autenticità non si sono acquisiti elementi sufficienti e comunque, come sopra visto, il suo contenuto mal si attaglia alla complessiva ricostruzione della vicenda desumibile dalle altre risultanze probatorie;

iv. l'abbandono da parte della moglie ha esposto il (...) ad un pericolo per la propria incolumità, posto che, se è vero che l'uomo si trovava all'interno della propria abitazione, nondimeno in casa non vi era cibo né denaro, come rilevato dagli operanti; del resto, anche qualora egli ne avesse avuto disponibilità, non avrebbe potuto provvedere a prepararsi i pasti o a fare la spesa, attesa la sua non autosufficienza. Per di più, l'uomo aveva difficoltà anche a chiedere assistenza a terze persone, posto che le sue condizioni sono state scoperte soltanto in seguito all'invocazione, a gran voce, di aiuto, cui ha fatto seguito l'intervento dei vicini di casa. Infine, il medesimo è stato trovato in condizioni igieniche precarie, posto che presentava le unghie sanguinanti. Vi sono dunque plurimi elementi per ritenere che egli fosse esposto al pericolo, anche sono potenziale, di serio deperimento fisico, che avrebbe potuto comportare gravi conseguenze attesa la sua avanzata età;

v. l'imputata era perfettamente a conoscenza delle condizioni del marito e, ciò nonostante, si è ugualmente determinata ad allontanarsi dall'abitazione senza affidarlo in carico, con carattere di effettività, a terzi soggetti. In tal modo ella ha assunto quantomeno il rischio del verificarsi dell'evento lesivo, con la conseguenza che si può ravvisare, in capo alla medesima, il dolo eventuale.

In definitiva, vi sono tutti gli elementi, oggettivo e soggettivo, della fattispecie contestata al capo A), per la quale va dunque pronunciata condanna alla pena di cui si dirà.

Ricorre infine la circostanza aggravante di cui al comma 4 dell'art. 591 c.p., che risulta rettamente contestata in fatto, posto che l'imputata era legata da rapporto di coniugio con il soggetto passivo del reato.

6 - Conclusivamente, (...) deve essere ritenuta responsabile del reato ascritte al capo A).

Quanto al trattamento sanzionatorio, la medesima appare meritevole delle circostanze attenuanti generiche, attesa l'incensuratezza ed il buon comportamento processuale. Nel bilanciamento tra opposte circostanze, è possibile pervenire ad un giudizio di prevalenza delle attenuanti generiche sull'aggravante di cui al comma 4 dell'art. 591 c.p., considerata la circoscritta offensività della condotta derivante dal fatto che il (...) è stato trovato dagli operanti in buone condizioni.

L'imputata va dunque condannata alla pena di mesi due e giorni venti di reclusione (pena base, previa concessione delle circostanze attenuanti generiche ritenute prevalenti sulla contestata aggravante, mesi quattro di reclusione, ridotta per la scelta del rito a mesi due e giorni venti di reclusione).

Segue come per legge il pagamento delle spese processuali.

Ricorrendone i presupposti e nel convincimento che l'imputata, per la portata deterrente dell'intervenuta condanna, si asterrà dal commettere altri reati, può essere concessa la sospensione condizionale della pena.

P.Q.M.

visti gli artt. 442, 533 e 535 c.p.p. dichiara (...) colpevole del reato ascritto al capo A) e, concesse le circostanze attenuanti generiche ritenute prevalenti sull'aggravante di cui all'art. 591, ultimo comma c.p., ridotta la pena per la scelta del rito, la condanna alla pena di mesi due e giorni venti di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali; pena sospesa alle condizioni di legge.

Visti gli artt. 442, 530, comma 2 c.p.p. assolve (...) dal reato ascritto al capo B) perché il fatto non sussiste e al reato ascritto al capo C) perché non punibile ai sensi dell'art. 649 c.p.

Motivazione in giorni sessanta.

Così deciso in Ascoli Piceno il 3 maggio 2021.

Depositata in Cancelleria l'1 luglio 2021.